



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 14 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

IRES premiale: l'agevolazione è vincolata ai risultati reddituali ottenuti nel 2024 e nel 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Conferme sulla non iscrivibilità alla Gestione separata del farmacista
di Alessandro Bonuzzi

PENALE TRIBUTARIO

L'estinzione del debito tributario come causa di non punibilità
di Marco Bargagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La creazione della holding mediante conferimento di partecipazioni e il riporto delle perdite
di Ennio Vial

BILANCIO

Il recesso del socio dalla cooperativa: una casistica variegata
di Alberto Rocchi

CRESCITA PROFESSIONALE

Start-up Innovative e PMI: Agevolazioni per le Nuove Imprese
di Orazio Stangherlin - Arcadia Network

CASI OPERATIVI

IRES premiale: l'agevolazione è vincolata ai risultati reddituali ottenuti nel 2024 e nel 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Ravvedimento operoso

28 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Alfa S.r.l., con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel corso del 2023 ha realizzato una perdita di esercizio pari a 120.000 euro; nel 2024 la società ha invece conseguito un utile pari a 100.00 euro, importo che l'assemblea ha destinato alla (parziale) copertura della perdita conseguita l'anno precedente.

Alfa S.r.l. intende effettuare investimenti in beni 4.0 nel 2026; la situazione reddituale 2023 e 2024 come incide sulla possibilità di beneficiare della riduzione dell'aliquota IRES del 4% nel 2025?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Conferme sulla non iscrivibilità alla Gestione separata del farmacista

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

L'aspetto **previdenziale** di un lavoratore autonomo o di un imprenditore viene spesso messo in secondo piano nelle analisi di convenienze e di opportunità, rispetto al **piano fiscale**.

Eppure, tanto in un'ottica di **massimizzazione del risparmio d'imposta**, quanto in un'ottica di visione a medio-lungo termine ai fini **pensionistici**, si tratta di un elemento tutt'altro che trascurabile.

Il corretto **inquadramento previdenziale** è, peraltro, fondamentale per non incorrere in contestazioni mosse da parte degli enti preposti e perciò evitare sanguinose **conseguenze in termini di esborso di denaro**. La valutazione, certamente, deve essere condotta **caso per caso**.

Con particolare riferimento alla figura del **farmacista professionista** che svolge la propria attività con partita IVA, si è già avuto modo di rappresentare in un contributo precedente ("**Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps**" del 25.09.2024) che egli, sotto il profilo previdenziale, è tenuto ad assolvere in via esclusiva il contributo **Enpaf**. Infatti, l'iscrizione all'Enpaf e il pagamento del relativo contributo è **obbligatorio** e automatico per tutti gli **iscritti agli albi professionali** degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Tale contributo deve essere generalmente assolto nella misura **piena**. Tuttavia, l'Ente previdenziale contempla specifiche casistiche in cui l'iscritto può decidere di versare il contributo in forma **ridotta**. D'altro canto, il farmacista può decidere di versare la contribuzione in misura **doppia** o **trippla** rispetto a quella base. Evidentemente, chi sceglie di assolvere il contributo previdenziale in **misura ridotta** o potenziata otterrà una **prestazione pensionistica proporzionalmente** ridotta o incrementata.

Si deve ritenere, dunque, che l'Enpaf rappresenti il **solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto a versare il contributo pensionistico**.

Lo ha stabilito a chiare lettere anche la recente **sentenza n. 6898/2025** del 18/09/2025 del **Tribunale di Milano**, Sez. lavoro. La questione controversa atteneva alla legittimità

dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente, una farmacista iscritta all'Ordine e all'Enpaf, alla **Gestione separata INPS** ex [art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995](#), e alla conseguente **richiesta di pagamento dei contributi previdenziali** per l'anno 2018.

A detta del giudice, la disciplina normativa, in materia, prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche non esclusiva, attività di lavoro autonomo, **non soggetta ad altra forma di contribuzione obbligatoria**. Si dà il caso, infatti, che per effetto di **interpretazione autentica** a opera dell'[art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011](#), sono **esclusi dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata** i soggetti che, in base agli statuti e regolamenti delle rispettive **Casse professionali**, risultano tenuti al **versamento contributivo obbligatorio**.

Preso atto del fatto che la ricorrente nell'anno 2018 risultava iscritta all'Ordine dei Farmacisti e all'Enpaf, Ente previdenziale di categoria, e aveva versato per tale annualità i **contributi previdenziali in misura ridotta**, avendone i requisiti, il giudice ha dichiarato **illegittima** l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2018, con conseguente **annullamento dei provvedimenti impugnati**.

La sentenza è particolarmente apprezzabile, in quanto **esclude l'obbligo di iscrizione** alla Gestione separata INPS anche per il **farmacista professionista** che versa il contributo Enpaf in **misura ridotta**.

Nel caso affrontato, il contributo versato all'Enpaf viene qualificato come un **contributo previdenziale ridotto**, previsto dallo statuto dell'Ente e correlato a una posizione pensionistica già attiva, escludendo qualsiasi possibile assimilazione al contributo **integrativo** o al contributo **solidaristico**, non **utili** ai fini pensionistici.

PENALE TRIBUTARIO

L'estinzione del debito tributario come causa di non punibilità

di Marco Bargagli

OneDay Master

Indebita compensazione dei crediti d'imposta non spettanti e inesistenti e il loro recupero: l'impatto della riforma fiscale

Scopri di più

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 87/2024**, il Legislatore ha attuato una profonda **revisione** del **sistema sanzionatorio**, con il chiaro intento di raggiungere una maggiore **integrazione** tra **sanzioni amministrative e penali**, **evitando** allo stesso tempo forme di **duplicazione sanzionatorie**, certamente non compatibili con il famoso principio del **divieto di bis in idem**.

Ricordiamo che, sotto il **profilo sanzionatorio**, l'intervento legislativo ha direttamente **modificato le disposizioni** contenute nei **D.Lgs. n. 74/2000, n. 471/1997 e n. 472/1997** che, a decorrere dal **1° gennaio 2026**, saranno abrogati dal Testo Unico delle **sanzioni tributarie amministrative e penali**, approvato con il D.Lgs. n. 173/2024.

A livello penale-tributario, la Riforma in rassegna considera, da un lato, l'eventuale **crisi di liquidità** del contribuente che non riesce a onorare l'obbligazione tributaria per **cause di forza maggiore** e, dall'altro, intende **valorizzare** i comportamenti del contribuente, che hanno l'**intento di regolarizzare** la propria posizione con il Fisco, **estinguendo l'obbligazione tributaria**.

Riportiamo, di seguito, le principali novità intervenute con riferimento all'**omesso versamento** di **ritenute** certificate e di **IVA**.

[Art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#) (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)

Per espressa disposizione normativa, è punito con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** chiunque non versa, entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, **ritenute** risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare **superiore a 150.000 euro** per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione** mediante **rateazione**, ai sensi dell'**[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#)**.

Inoltre, in caso di **decadenza** dal beneficio della **rateazione**, ai sensi dell'[art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973](#), il colpevole è punito se l'ammontare del **debito residuo** è **superiore a 50.000 euro**.

Quindi, la **sanzione penale non opera** se il debito tributario è in corso di estinzione, anche **mediante** procedure di **rateizzazione**.

[Art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000](#) (Omesso versamento di IVA)

In tale ipotesi, è punito con la reclusione da **6 mesi a 2 anni** chiunque non versa, **entro il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare **superiore a 250.000 euro** per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione** mediante **rateazione**, ai sensi dell'[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#).

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'[art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973](#), il colpevole è punito se l'**ammontare del debito residuo** è **superiore a 75.000 euro**.

Anche in tale circostanza, quindi, **la sanzione penale non opera se il debito tributario è in corso di estinzione**, anche mediante procedure di **rateizzazione**.

Con riferimento alla procedura della **confisca per equivalente**, il Legislatore ha, invece, previsto che il **sequestro dei beni**, finalizzato alla confisca per equivalente, **non opera**, qualora il debito tributario sia in **corso di estinzione** mediante **rateizzazione**, anche a seguito di **procedure conciliative** o di **accertamento con adesione**.

Come noto, ai sensi dell'[art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#) (rubricato "confisca"), nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[art. 444, c.p.p.](#), per uno dei delitti previsti dal suddetto Decreto, è sempre **ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona **estranea al reato**, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, **per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto**.

Tuttavia, per **effetto delle recenti modifiche**, le disposizioni contenute nell'[art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), prevedono che, salvo che **sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, **tenuto altresì conto della gravità del reato**, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca per equivalente **non viene disposto** se il debito tributario è **in corso di estinzione mediante rateizzazione**, anche a seguito di **procedure conciliative o di accertamento con adesione** sempre che, in detti casi, il contribuente **risulti in regola con i relativi pagamenti**.

Anche in tale circostanza le nuove disposizioni valorizzano, con importanti **effetti premiali**, la condotta del contribuente che intende estinguere **l'obbligazione tributaria**.



Infine, a norma dell'[art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), rubricato “**Cause di non punibilità pagamento del debito tributario**”, i reati di cui agli [artt. 10-bis](#) (*omesso versamento di ritenute certificate*) e [10-ter](#) (*omesso versamento di IVA*) **non sono punibili** se il fatto dipende da **cause non imputabili all'autore sopravvenute**, rispettivamente, all'effettuazione delle **ritenute o all'incasso dell'IVA**.

Sul punto, il giudice tiene così conto della **crisi non transitoria di liquidità** dell'autore dovuta alla **inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza** (o sovraindebitamento di terzi) o al **mancato pagamento di crediti** certi ed **esigibili** da parte di amministrazioni pubbliche e della **non esperibilità di azioni** idonee al superamento della crisi.


OPERAZIONI STRAORDINARIE

La creazione della holding mediante conferimento di partecipazioni e il riporto delle perditedi **Ennio Vial****OneDay Master****Altri metodi per creare la holding**[Scopri di più](#)

In questo intervento vogliamo esaminare il caso, tutt'altro che infrequente, di Tizio, persona fisica, che detiene **2 partecipazioni** (ad esempio, nella società immobiliare e nella società operativa) e che decide, a un certo punto, di **conferire le partecipazioni della società operativa nell'immobiliare**, al fine di crearsi la holding.

Si veda, per comodità, la successiva figura n. 1.

Figura n. 1



Supponiamo che la **società operativa stia riportando in avanti delle perdite fiscali**. Si pone, a questo punto, il problema di valutare se esista qualche regime **fiscale limitativo a questo riporto**.

Ebbene, rileviamo sin da subito come **non possano trovare applicazione** le previsioni in tema di **riporto delle perdite fiscali in ipotesi di fusione, scissione e conferimento di azienda**.

Indubbiamente, tuttavia, l'[art. 84, TUIR](#), relativo alle cessioni di partecipazioni, non può essere trascurato. Senza approfondire la norma, possiamo in questa sede ricordare che la stessa prevede delle **limitazioni al riporto delle perdite fiscali**, degli **oneri finanziari indeducibili eccedenti il ROL** e delle **eccedenze ACE**, qualora più o meno contestualmente si verifichi il **mutamento del controllo** e la **modifica dell'attività esercitata** dalla società.

Da un punto di vista formalistico non possiamo negare che, con il **conferimento di partecipazioni**, il **controllo muta**: prima il socio era **Tizio**, **successivamente** il socio è la **holding**. Il problema dell'applicabilità dell'[art. 84](#), pertanto, non può essere trascurato, atteso che, in base all'[art. 9, TUIR](#), il conferimento è assimilato alla **cessione di partecipazioni**. Generalmente il problema viene risolto a monte, in quanto il **conferimento della società operativa non comporta generalmente una modifica dell'attività esercitata**. In altre parole, pur essendo soddisfatta la condizione della **modifica del controllo della società**, non viene soddisfatta l'ulteriore condizione, comunque richiesta, relativa alla **modifica dell'attività nel biennio antecedente** o successivo alla cessione.

Supponiamo, tuttavia, che l'attività abbia **subito una modifica** e che, quindi, si debba **vagliare l'applicabilità** dell'[art. 84, TUIR](#).

Nel caso di specie, potrà ragionevolmente trovare applicazione l'[art. 177-ter, TUIR](#), il quale prevede che **non si applicano le varie discipline limitative al riporto dalle aperte**, qualora le stesse siano state maturate in **costanza di gruppo**. In effetti, la presenza di una persona fisica che controlla sia la società operativa sia la immobiliare fa sì che il **gruppo si sia concretizzato**.

Il problema è che la norma riguarda solo le **perdite maturate a partire dal 2024**.

Prima di abbandonarsi al **test di vitalità e al test del patrimonio netto** ed eventualmente **proporre interpello**, si può anche valutare la via della [risposta a interpello n. 39/E/2022](#). In quell'occasione, l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che, nel caso di una **holding che controllava una società con perdite**, la cessione della holding, ancorché non rappresentasse formalmente la cessione delle quote dell'operativa, **rendeva applicabile l'art. 84 relativamente al riporto delle perdite**. In altre parole, nella sostanza, la cessione della holding rappresentava la **cessione delle quote dell'operativa sottostante**.

Nell'esempio della figura n. 1 potremmo, quindi, applicare questi principi e ritenere che, nella sostanza, **il controllo non muta**, per cui la disciplina dell'[art. 84](#) **non può trovare applicazione**. Si presti, tuttavia, attenzione al fatto che nell'ipotesi da noi proposta la **holding** sarebbe una **società mista**, immobiliare, mentre nel caso della [risposta a interpello n. 39/E/2022](#) **non si coglie se la società ceduta a monte sia una holding pura o una società con altra attività al suo interno**.

Il recesso del socio dalla cooperativa: una casistica variegata

di **Alberto Rocchi**

Master di specializzazione

Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Scopri di più

La disciplina del **recesso del socio nelle cooperative** trova spazio, all'interno del Codice civile, nell'[art. 2532](#) e, parzialmente, nell'[art. 2530](#). Come sempre, quando si parla di cooperative, occorre ricordare che il **corpus normativo** che regola questo particolare tipo societario è costruito su **diversi livelli**: la normativa sulle società, la normativa specifica sulle cooperative e, infine, la **normativa speciale** che, spesso, assume un peso specifico ancora maggiore. Gli eventuali conflitti tra queste diverse fonti vengono regolati dal principio generale sancito dall'[art. 2519, c.c.](#), secondo il quale alle cooperative, per quanto non previsto nella Sezione specifica a esse dedicate, si applicano, **in quanto compatibili**, le **disposizioni sulle S.p.A.**, o, opzionalmente, ricorrendone i requisiti, quelle sulle **società a responsabilità limitata**.

In tema di **recesso**, l'[art. 2532](#) **riproduce** sostanzialmente lo schema già previsto per le società lucrative prevedendo cause di recesso **legali** e **statutarie**. La norma, tuttavia, non si preoccupa di elencare **le cause di recesso legali** rimandando così, implicitamente, a quanto previsto per le società di capitali. Parte della dottrina si è interrogata sulla possibilità che **le cause di recesso legali previste dall'[art. 2437](#) in materia di S.p.A.**, possano applicarsi automaticamente anche alle cooperative. La formulazione della norma, tuttavia, non sembra lasciare spazio a dubbi, in quanto **la materia non è regolamentata** da norme specifiche per il mondo mutualistico, ad eccezione della normativa speciale che, come vedremo a breve, in alcuni importanti casi, risulta essere dirimente. Si può, pertanto, affermare, in prima battuta, che al socio di cooperativa "modello S.p.A." è consentito **esercitare il diritto di recesso** nei casi particolari, tra gli altri, di trasformazione della società, di trasferimento della sede legale all'estero, di **modifica dell'oggetto sociale**. È opportuno ricordare che, in tutti i casi di recesso "legale", la **revoca della delibera** o la **rimozione della causa** che legittimano l'esercizio del diritto da parte del socio, comportano **l'inefficacia del recesso** eventualmente esercitato dal socio. Le **cause di recesso legale non possono essere derogate dallo statuto**. Il recesso legale ha **effetti immediati**.

Il **recesso statutario**, o convenzionale, è di norma previsto negli **atti della cooperativa**. Una causa di recesso, che spesso trova spazio negli statuti standard, è quella prevista allorquando il **socio non si trovi più in grado di partecipare** allo scambio mutualistico. La ragione dell'instaurazione del rapporto sociale nella cooperativa è, infatti, strettamente connessa alla

partecipazione allo **scambio mutualistico**: al venir meno di questo, consegue la possibilità per il socio di **sciogliere** anche il **vincolo sociale** che ne costituiva il presupposto. La scrittura delle clausole di recesso negli statuti delle cooperative richiede un'attenta ponderazione tra la necessità di **evitare un vincolo "senza uscita"** per il socio e l'interesse della cooperativa a impedire subitanee e indiscriminate "defezioni" che possano **alterare la continuità dello scambio mutualistico** e, quindi, la sopravvivenza stessa della struttura. Per questo motivo, generalmente, il **recesso ad nutum**, ovvero liberamente concesso al socio, **non è previsto dagli statuti**. Occorre, tuttavia, ricordare che, qualora lo statuto preveda il diniego alla circolazione delle quote, è riconosciuto al socio il **diritto di recedere in ogni momento**, fatto salvo un **preavviso di 90 giorni**, purché siano trascorsi **almeno 2 anni dal suo ingresso** nella compagine sociale.

La norma prevede un *iter* articolato per l'esercizio del diritto: il socio deve comunicare la propria decisione al Consiglio di amministrazione, il quale si esprime **entro 60 giorni dalla ricezione**: in caso di diniego, il socio può avviare un **procedimento giurisdizionale**.

L'efficacia dell'"exit" è diversamente modulata avendo riguardo, da un lato, al **rapporto sociale**, dall'altro allo **scambio mutualistico**: infatti, il rapporto sociale si **scioglie al momento della comunicazione** di accoglimento della domanda. Ma il socio ha l'obbligo di portare a termine lo **scambio mutualistico** almeno fino alla chiusura dell'esercizio in corso al **momento del recesso**. Tale differimento è maggiore (esercizio successivo) qualora il socio abbia comunicato la propria decisione **senza un preavviso di almeno 3 mesi**.

La decorrenza "lunga" è particolarmente utile in quelle cooperative, come quelle **agricole di conferimento**, dove la continuità dello **scambio mutualistico è fondamentale** per non generare problematiche gestionali e alterazioni degli **equilibri economici** o dei **rapporti di mercato**.

Nelle **cooperative di consumo** tale **clausola** è spesso attenuata se non **azzerata**.

Diverso è il caso delle **cooperative di lavoro** dove la scissione tra il rapporto sociale e quello mutualistico è molto meno marcata. Come recentemente affermato con nota 27 giugno 2024 (con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale servizi di vigilanza – Divisione III – Vigilanza sul sistema cooperativo, ha dato indicazioni ai revisori), «*la risoluzione del rapporto associativo, per recesso o esclusione, comporta la necessaria **estinzione anche dei rapporti mutualistici pendenti** (ossia, per le cooperative in esame, del contratto di lavoro), poiché determina il **venir meno del rapporto di collaborazione e fiducia tra le parti** (Cfr. art. 5, l. 3 aprile 2001, n. 142)*».

Start-up Innovative e PMI: Agevolazioni per le Nuove Imprese

di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**



Negli ultimi anni, le start-up innovative e le piccole e medie imprese (PMI) in fase di avvio hanno guadagnato un ruolo centrale nell'economia italiana, grazie alla loro capacità di innovare e creare nuovi posti di lavoro. Per sostenere queste nuove realtà imprenditoriali, il governo italiano e l'Unione Europea hanno messo a disposizione una serie di agevolazioni e incentivi specifici. Questi strumenti sono progettati per aiutare le imprese a superare le sfide legate all'avvio delle attività, fornendo supporto economico, agevolazioni fiscali e accesso a finanziamenti agevolati.

In questo articolo, esploreremo le principali agevolazioni disponibili per le start-up innovative e le PMI in fase di avvio, offrendo esempi concreti e spiegando come sfruttare al meglio queste opportunità.

Cosa sono le start-up innovative?

Le **start-up innovative** sono imprese che operano nei settori tecnologici e digitali, caratterizzate da un forte orientamento all'innovazione. Per essere qualificate come tali, devono soddisfare una serie di requisiti stabiliti dalla legge italiana, tra cui:

- essere costituite da non più di 60 mesi;
- avere un fatturato inferiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire utili;
- essere orientate allo sviluppo di tecnologie innovative o soluzioni digitali.

Le PMI in fase di avvio, invece, sono piccole e medie imprese che stanno muovendo i primi passi nel mercato, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Le principali agevolazioni per start-up innovative e PMI in fase di avvio

1. Smart&Start Italia

Smart&Start Italia è uno dei programmi più rilevanti per il finanziamento delle start-up innovative. Questo incentivo, gestito da Invitalia, offre finanziamenti a tasso agevolato per le imprese che sviluppano prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.

- **A chi si rivolge:** Start-up innovative di tutto il territorio italiano.
- **Benefici:** Finanziamenti a tasso zero che coprono fino all'80% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto per le imprese situate nel Mezzogiorno.
- **Esempio:** Una start-up nel settore delle energie rinnovabili che sviluppa una nuova tecnologia per l'accumulo di energia solare può accedere a questo programma, ottenendo un finanziamento agevolato per l'acquisto di macchinari e tecnologie.

2. Credito d'Imposta Ricerca & Sviluppo

Il **Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo** è un incentivo fiscale rivolto alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S). Questo strumento consente alle PMI e alle start-up di recuperare parte delle spese sostenute per progetti di innovazione tecnologica.

- **A chi si rivolge:** PMI e start-up innovative che investono in R&S.
- **Benefici:** Credito d'imposta fino al 20% delle spese ammissibili per progetti di R&S, con un tetto massimo di 4 milioni di euro.
- **Esempio:** Una PMI nel settore della biofarmaceutica che investe in nuovi trattamenti sperimentali può accedere al credito d'imposta per recuperare una parte delle spese di ricerca.

3. Italia Start-up Visa

Italia Start-up Visa è un programma che facilita l'ingresso di imprenditori non appartenenti all'Unione Europea che desiderano fondare una start-up innovativa in Italia. Questo incentivo mira a promuovere l'attrazione di talenti internazionali nel settore dell'innovazione.

- **A chi si rivolge:** Imprenditori extracomunitari che vogliono avviare una start-up in Italia.
- **Benefici:** Un percorso semplificato per ottenere il visto d'ingresso in Italia e incentivi specifici per start-up innovative.
- **Esempio:** Un imprenditore proveniente dagli Stati Uniti che desidera fondare una start-up tecnologica in Italia può beneficiare di questo programma per stabilire la propria impresa nel Paese.

4. Nuova Sabatini

Anche la **Nuova Sabatini**, rivolta alle PMI italiane, rappresenta un'importante opportunità per le imprese in fase di avvio che necessitano di investire in macchinari e attrezzature tecnologiche. Questo incentivo offre contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali.

- **A chi si rivolge:** PMI e start-up in fase di avvio che investono in beni strumentali o in tecnologie 4.0.
- **Benefici:** Contributo che copre una parte degli interessi sui finanziamenti bancari per l'acquisto di beni strumentali.
- **Esempio:** Una PMI del settore manifatturiero che acquista nuovi macchinari per automatizzare la produzione può ottenere un finanziamento agevolato per coprire una parte dei costi d'investimento.

5. Fondo Nazionale Innovazione

Il **Fondo Nazionale Innovazione** è uno strumento dedicato al sostegno finanziario delle start-up innovative attraverso investimenti in equity. Questo fondo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), è progettato per sostenere la crescita delle start-up innovative in Italia.

- **A chi si rivolge:** Start-up innovative e PMI in fase di scale-up (crescita rapida).
- **Benefici:** Investimenti in capitale per sostenere la crescita e lo sviluppo di start-up e PMI innovative.
- **Esempio:** Una start-up fintech che ha bisogno di fondi per espandere la propria piattaforma di pagamento digitale può ricevere investimenti dal Fondo Nazionale Innovazione per accelerare il proprio sviluppo.

Come Accedere alle Agevolazioni

Accedere a queste agevolazioni richiede una pianificazione accurata e una buona conoscenza dei requisiti di ogni bando o incentivo. Ecco i passaggi fondamentali:

1. **valutare le esigenze dell'impresa:** identificare le necessità della start-up o della PMI, che possono variare da investimenti in tecnologie a fondi per la ricerca e lo sviluppo;
2. **scegliere il bando giusto:** esaminare i vari programmi e bandi disponibili e scegliere quello che meglio si adatta al progetto imprenditoriale;
3. **preparare un business plan dettagliato:** molti incentivi richiedono la presentazione di

- un piano d'impresa dettagliato che dimostri la validità del progetto e i benefici attesi;
4. **presentare la domanda:** seguire le procedure di richiesta attraverso le piattaforme online ufficiali, come Invitalia per Smart&Start Italia o i portali dell'Agenzia delle Entrate per i crediti d'imposta.

Conclusioni: un supporto per la crescita e l'innovazione

Le start-up innovative e le PMI in fase di avvio rappresentano una parte vitale dell'economia italiana. Gli incentivi e le agevolazioni messi a disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea offrono un supporto concreto per sostenere l'innovazione e favorire la crescita di queste imprese. Sfruttare al meglio queste opportunità richiede una buona pianificazione e la conoscenza dei programmi disponibili, ma i benefici in termini di competitività e sviluppo possono essere significativi per il futuro delle imprese.